

## **Decreto del 20 maggio 1982 n. 2672 - Min. Finanze**

Norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art.38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, concernente le modalit di esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1982*

### **Articolo 1**

Condizioni e procedure per l'esecuzione dei rimborsi.

### **Articolo 2**

Modalita' di esecuzione dei rimborsi.

### **Articolo 3**

Accertamento del diritto al rimborso.

### **Articolo 4**

Entrata in vigore.

**Articolo 1** - Condizioni e procedure per l'esecuzione dei rimborsi.

*In vigore dal 30 maggio 1982*

I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38-ter del citato decreto, possono ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, se detraibile a norma dell'art. 19 dello stesso decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati nell'anno 1981, sempreché di importo non inferiore a lire trentacinquemila, su apposita istanza da presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma il quale provvede alla esecuzione del rimborso con le modalità previste dal presente decreto, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. L'istanza, redatta in conformità al modello allegato, deve essere corredata dagli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione relative all'anno 1981 e di una attestazione rilasciata dall'Amministrazione dello Stato membro comprovante la qualità di soggetto d'imposta del richiedente. L'attestazione è valida per un anno a decorrere dalla data del rilascio.

A partire dal 1982, il rimborso può essere richiesto per trimestre solare, sempreché di importo non inferiore a lire duecentocinquantomila, e deve essere eseguito entro il termine previsto nel precedente comma su istanza degli interessati da presentare entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello cui il trimestre si riferisce. Se l'importo complessivo relativo ad uno o più trimestri risulti inferiore al cennato limite, il rimborso dell'imposta può essere richiesto insieme a quella relativa al trimestre successivo e, in ogni caso, deve essere richiesto annualmente, sempreché di importo non inferiore a lire trentacinquemila. L'istanza deve essere corredata della attestazione di cui al precedente comma e degli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione relative all'anno solare o al minor periodo di riferimento.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Modalità di esecuzione dei rimborsi.

*In vigore dal 30 maggio 1982*

I soggetti indicati nel precedente articolo possono richiedere il rimborso mediante accreditamento su "conto estero in lire" aperto in Italia a nome degli stessi presso una delle banche abilitate, designata dal richiedente, quali definite dall'art. 1 del decreto 12 marzo 1981 emanato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, ovvero mediante accreditamento su "conto corrente postale estero" aperto in Italia a nome dei soggetti medesimi. I rimborsi sono effettuati mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale, intestati all'ufficio I.V.A. di Roma e costituiti presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato per l'effettuazione dei rimborsi a norma dell'art. 38 bis, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In materia di resa delle contabilità amministrative e del conto giudiziale e per quanto altro non previsto dal presente decreto in materia di contabilità speciale si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del 15 febbraio 1979 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del Tesoro.

I titoli di spesa di cui al comma precedente, firmati dal capo dell'ufficio

e dal cassiere titolare, sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo firmato dal capo dell'ufficio e munito di visto ispettivo attestante la regolarità amministrativa contabile.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Accertamento del diritto al rimborso.

*In vigore dal 30 maggio 1982*

Ai fini del controllo delle domande di rimborso l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma accerterà, anche a scandaglio, mediante richiesta agli uffici I.V.A. nelle cui circoscrizioni hanno il domicilio fiscale i soggetti che hanno emesso le fatture se i predetti documenti siano stati regolarmente emessi e registrati. L'ufficio accerterà, inoltre, anche a scandaglio, presso gli uffici doganali competenti l'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta all'atto della importazione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 4** - Entrata in vigore.

*In vigore dal 30 maggio 1982*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

---